

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1671)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEIGNI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1961

Acquisto e costruzione di immobili per Rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Le Rappresentanze diplomatiche e consolari sono sistemate, nella maggior parte, in immobili presi in affitto per la cui locazione gravano oneri assai elevati e sempre crescenti che hanno costretto il Ministero degli affari esteri a chiedere frequentemente a quello del tesoro maggiori assegnazioni di bilancio a favore del capitolo dei fitti.

Allo scopo di dare un primo inizio alla soluzione di tale problema con legge 6 luglio 1956, n. 776, fu autorizzata la spesa di un miliardo e mezzo di lire, ripartita in dieci annualità.

Con tale fondo si è provveduto all'acquisto e alla costruzione di alcuni stabili nei quali hanno trovato decorosa e funzionale sistemazione varie e importanti Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Senonchè in questi ultimi anni si sono verificate due circostanze che hanno reso in-

differibile la soluzione del problema in questione. La prima consiste nella continua ascesa del livello del mercato dei fitti in tutti i Paesi; la seconda trae origine dalla sopravvenuta necessità di istituire nuove Rappresentanze in numerosi Paesi dell'Africa e dell'Asia che hanno, recentemente, acquistato la loro indipendenza.

Dalle prime trattative effettuate in tali Stati non è apparso possibile prendere in affitto degli immobili se non a condizioni veramente proibitive ed in ogni caso non conveniente per l'Erario.

È risultato invece assai meno oneroso, come già fatto da altri Paesi, provvedere alla costruzione di immobili aventi le caratteristiche necessarie per la sistemazione delle nuove Rappresentanze.

Si aggiunge che non è stato possibile provvedere, per mancanza di fondi, alla costruzione delle sedi delle Ambasciate in New

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Delhi, Tokio e Canberra su terreni demaniali o ceduti in enfiteusi dai rispettivi Governi.

Per la soluzione di tali importanti questioni è stato predisposto il presente disegno di legge che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare al Ministero degli affari esteri un fondo di tre miliardi di lire da destinare all'acquisto e alla costruzione di sedi per le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Allo scopo di diminuire l'onere per l'Era-rio, pur provvedendo gradualmente alla sistemazione delle sedi delle più importanti Rappresentanze, è stata svolta un'accurata indagine e si è rilevato che il Demanio è

proprietario di numerosi immobili all'estero (edifici, terreni, eccetera), che non possono più essere utilizzati per lo scopo per il quale vennero a suo tempo acquistati o costruiti (Scuole, Case d'Italia, eccetera) o che sono affittati a terzi per canoni non remunerativi.

Si è pertanto ravvisato conveniente (articolo 3 del disegno di legge) autorizzare la vendita di detti immobili avvalendosi della collaborazione dei funzionari tecnici della Direzione generale del Catasto, ed utilizzare il relativo ricavato per la costruzione e l'acquisto di immobili per sedi di Uffici all'estero.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 776.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo, aumentate degli interessi maturati sulle somme somministrate prima dell'inizio dell'ammortamento, sono estinte in quindici annualità comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti al momento della concessione, decorrenti dall'anno successivo a quello della concessione stessa.

Art. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del Patrimonio dello Stato situati all'estero, che verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro

degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 5.000.000 e lire 15.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Art. 4.

Gli importi delle anticipazioni di cui all'articolo 1 ed i ricavi derivanti dalle vendite previste all'articolo 3 affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 776, per gli interi importi delle anticipazioni concesse e nel limite massimo di lire 1.500.000.000 per i ricavi delle vendite degli immobili.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.